

C. C. L.
CONFEDERTERRA PROV.
SIRACUSA

ASSOCIAZIONE ERV.
AGRICOLTORI
SIRACUSA

ACCORDO COLLETTIVO PROV. DI SIRACUSA
PER IL BRACCIANTE AGRICOLA
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

SIRACUSA
Tipografia C. S. S.
1947

Na presenza del Dott. Domenico Notaro e del Dott. Vaccaro Salvatore dell'Ufficio Prov. del Lavoro di Siracusa, da parte dei sindacati contrattanti, si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro, da valere per il bracciantato agricolo della Provincia di Siracusa.

ART. 1

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo, che ha la durata di un anno, con inizio dal 24 - 2 - 47, s'intenderà tacitamente confermato, se non verrà disdetto, ad opera di una delle due parti stipulanti, almeno due mesi prima della sua normale scadenza.

ART. 2

QUALIFICA

S'intendono come braccianti agricoli i lavoratori assunti giornalmente e, comunque, per periodi non superiori alla settimana, per la esecuzione dei vari lavori di carattere ordinario, straordinario, accessorio e speciale, occorrente nelle aziende agricole, orticole, ecc., presso cui i lavoratori vengono retribuiti con pagho orario giornaliero senza alcun vincolo di durata.

ART. 3

ASSUNZIONE MANO D'OPERA

L'assunzione della mano d'opera sarà fatta tramite gli Uffici di Collocamento, secondo le norme di legge.

Non sarà consentito di assumere mano d'opera forestiera, se prima non sia stata totalmente assorbita quella locale.

ART. 4

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali, come media annuale.

La durata dell'orario normale di lavoro, nei vari mesi dell'annata agraria, è stabilita come segue:

a) sette ore giornalieri - Novembre - Dicembre e Gennaio;

b) otto ore giornalieri Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre e Ottobre;

c) nove ore giornalieri Giugno - Luglio e Agosto.

ART. 5

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO

Per lavoro straordinario s'intende quello svolto oltre l'orario stabilito all'art. 4: detto non può eccedere le due ore giornaliere e le dodici settimanali.

Per notturno s'intende il lavoro eseguito, a partire da un ora dopo l'ave Maria e fino all'alba.

Per festivo quello effettuato la domenica e nei giorni festivi, contemplati all'art. 6 del presente accordo.

I lavori sopra menzionati saranno compensati con le seguenti maggiorazioni percentuali sulla paga oraria: il lavoro straordinario, con lo aumento del 30% sulla paga oraria; quello notturno e festivo, con lo aumento del 50% sulla paga oraria.

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, ove questo cada in regolari turni; e per il lavoro domenicale e festivo, ove sia concesso il riposo compensativo od il lavoro, effettuati nei giorni festivi, sia richiesto dal lavoratore. Le maggiorazioni di cui sopra non si assommano, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

ART. 6

GIORNI FESTIVI e FESTIVITÀ NAZIONALI

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato: la festa del patrono del luogo o della Diocesi, in cui si svolge il

il 25 Dicembre (Natale); il 14 Marzo (S. Giuseppe); l'Ascensione (S. Pietro e Paolo); il 15 Agosto (Assunta di Maria V.); il 1. Novembre (Tutti i Santi).

Sono considerati festività nazionali: il 25 Aprile (cessazione della guerra in Italia); il 1. Maggio (festa del lavoro); l'8 Maggio (cessazione della guerra in Europa); l'11 Giugno (Procl. della Repubblica); il 4 Nov. (comm. Vittoria).

ART. 7

DIVISIONE DELLA PROVINCIA AI FINI TARIFFARI

Agli effetti enuncati e precisamente ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui al successivo art. 8, il territorio della Provincia è inteso diviso nelle seguenti zone:

Prima zona — Comuni di: Augusta - Avola - Carleutini - Floridia - Francofonte - Lentini - Noto - Pachino - Siracusa e frazione Villasmundo.

Per quanto concerne i territori di Francofonte - Noto - frazione di Villasmundo e zona di montagna di Pedagaggi ed oltre (Carleutini), l'applicazione delle Tariffe relative alla prima zona è limitata alle plaghe a cultura intensiva (agrumeti, mandorleti, vigneti, ecc.).

Seconda zona — Comuni di: Buccheri - Buscemi - Calicati - Cassaro - Perla - Palazzolo Acreide - Melilli - Sortino - Solarino e Rosolini.

La zona di Calicati s'intende estesa anche a quella parte del territorio di Siracusa che va, da Grotta Perciata inclusa, verso Doro.

Le tariffe salariali della prima zona vengono ridotte del 15 % per la seconda zona.

ART. 8

DISTRIBUZIONE GIORNALIERA

La paga giornaliera, per uomo di età sup. ai 17 ed inf. ai 65 anni, viene stabilita, per i lavori sottospecificati, nel modo seguente:

	1 ^a zona	2 ^a zona riduzione del 15 %
1) <i>Cultura cerealicola - erbacea - leguminosa</i>		
a) Preparazione e smacchiatura terreni L.	430	365,50
b) Semina e spargimento concime ed interramento sementi »	500	425,—
c) Zappatura grano, fave, scerbatura. ecc. »	460	391,—
d) Aratura (lav. della terra a trazione animale) »	480	408,—
e) Aratura (lav. della terra a trazione animale):		
1) con un animale di propr. del lavoratore »	1000	850,—
2) con due animali di propr. del lavoratore »	1600	1360,—
f) Mietitura e legatura fieno »	600	510,—
g) Raccolta leguminosa (compresa trebbiatura fave, ceci ecc.), di foraggi e di cereali esclusi il grano, l'orzo e l'avena »	550	467,50
2) <i>Culture leguose di arboreti</i>		
a) Zappatura, rimozione, sistemazione e trapianto di piante a vivaio »	550	467,50
b) Zappatura, trasporto ed interramento letame »	500	425,—
c) Scacchiatura (rimonda a mano) spollonatura, impalatura e legatura tralci, ermatina ecc. »	500	425,—
d) Potatura e rimonda agrumeti, mandorleti e frutta in genere »	550	467,50
e) Rimonda olive e carube »	580	493,—
f) Innesto in genere »	550	467,50
3) <i>Vendemmia</i>		
a) Vendemmiatore »	480	408,—
b) Pigiatore »	600	510,—
c) Mastro di conzo »	620	527,—
d) Infante »	520	442,—

Per le donne dai 15 ai 55 anni e per i ragazzi dai 14 ai 16 anni, le stesse tariffe van ridotte di un terzo.

ART. 10

REVISIONE TARIFFE

Le tariffe di cui sopra saranno rivedute di quattro mesi in quattro mesi, dietro invito della Confederazione o della Associazione Provinciale degli Agricoltori, intendendosi tacitamente confermato, se una delle parti contraenti non inviti l'altra alla revisione, almeno un mese prima, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dando, contemporaneamente comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Resta inteso che, in caso di revisione, raggiunto lo accordo, restano ferme, per la durata prevista dall'art. 1, le clausole generali del presente accordo.

ART. 11

COMPENSI IN NATURA

Ai lavoratori che pernottano in campagna, il datore di lavoro fornirà seralmente, una confortevole minestra calda.

ART. 12

INDENNITÀ PECORSO

Il tempo, per recarsi dal centro abitato al posto di lavoro e viceversa, non verrà computato, ai fini della paga oraria, quando non supera i 4 Km. $\frac{1}{2}$; quando supera tale distanza, dovrà essere corrisposta al lavoratore la paga di un quarto d'ora per ogni chilometro, sia all'andata che al ritorno, salvo che il proprietario non fornisca i mezzi di trasporto.

ART. 13

ASSICURAZIONI SOCIALI - INFORTUNI

Per le assicurazioni sociali obbligatorie ed infortuni, valgono le disposizioni vigenti.

	1 ^a zona	2 ^a zona Riduzione del 15 o/o
4) <i>Abbacchiatura e raccolta</i>		
a) Abbacchiatura mandorle e carrube . . . I.	550	467,50
b) » ulive e noci . . . »	600	510,—
c) Raccolta ulive a mano . . . »	600	510,—
d) Raccoltura ulive, mandorle, carrube, noci, nocciuole e simili . . . »	430	365,50
5) <i>Frantoi agricoli</i>		
a) Mastro di conzo - mastro di pala . . . »	600	510,—
b) Infante . . . »	520	442,—
c) Altri lavori di frantoi . . . »	500	425,—
6) <i>Lavori orticoli e vari</i>		
a) Lavori in orto in genere . . . »	550	467,50
b) » di pala in acqua . . . »	600	510,—
c) » » in asciutto . . . »	550	467,50
d) Vangatura in genere . . . »	550	467,50
e) Sconcaatura con la zappa . . . »	520	lim. a Siracusa
f) Lavori di ronca . . . »	550	467,50
g) Fossatura . . . »	550	467,50
h) Messa a dimora delle viti (verrina) . . . »	550	467,50
i) Irrigazione in genere . . . »	550	467,50
j) Guardia in genere a giornata . . . »	500	425,—
7) <i>Lavoro di bosco</i>		
a) Tagliatori . . . »	550	467,50
b) Segattori . . . »	550	467,50
8) <i>Per tutti i lavori non sopra specificati</i> . . . »	500	425,—

ART. 9

DONNE e RAGAZZI

Per i giovani dai 16 ai 17 anni e per gli uomini dai 65 ai 70 anni le superiori tariffe sono ridotte del 20 %.

In caso di infortunio sul lavoro, al prestatore d'opera sarà corrisposta la paga della giornata in cui si è verificato l'incidente.

Art. 14

RICOVERI

Nella eventualità che il lavoratore avventizio dovesse prestare nell'azienda, oltre al trattamento previsto all'art. 11, al datore di lavoro, ed a chi per lui, competenza di provvedere per lo alloggio.

I dormitori degli uomini dovranno essere distinti e separati da quelli delle donne. I locali adibiti a tale uso dovranno rispondere alle norme igienico - sanitarie di legge.

Art. 15

CONTROVERSIE

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che insorgeranno in conseguenza della mancata applicazione del presente accordo, saranno osservate le disposizioni che disciplinano la conciliazione e la decisione delle controversie derivanti dalla applicazione del decreto Legislativo luogotenenziale del 2-11-944, n. 303.

Art. 16

DEPOSITO

Originale del presente accordo collettivo di lavoro, viene depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Siracusa.

Per l'Associazione Prov. Agricola Per la Confederterra Provinciale

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Pro: AVV. EMANUELE GIARACÌ | Pro: Sic. SAVERIO BARBATO |
| > DR. SEBASTIANO FUPILLO | > SAIVATORE RUIZ |
| > AVV. VINCENZO SALINRA | > MICHELE GALLO |
| > AVV. VINCENZO BORDONE | |
| > ING. SALVAT. CONCILIATO | |
| > DR. ENRICO IEROGGI | |

Per l'Ufficio Provinciale del Lavoro

- | |
|----------------------------|
| Pro: DOTT. DOMENICO NOTARO |
| > SAIVATORE VACCARO |